

**Quesito del 26 marzo 2018**

**D. L'operatore economico chiede, in riferimento all'art. 23 "Spese di pubblicazione" contenuto nel disciplinare relativo alla gara in oggetto, l'ammontare di tutte le spese di pubblicazione che l'aggiudicatario è chiamato a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

R. L'art. 216, comma 11, del D. Lgs 50/2016 prevede l'onere a carico dell'aggiudicatario di rimborsare le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per quanto concerne i costi sostenuti per la pubblicazione del bando di gara, gli stessi ammontano ad euro 467,91 (quattrocentosessantasette/91).

Non risulta al momento possibile quantificare con esattezza l'importo da versare per ciò che concerne l'avviso di aggiudicazione, dal momento che ad oggi la gara non si è ancora esaurita in tutte le sue fasi. Invero, le agenzie di pubblicità a cui la Committente richiede offerta per la pubblicazione degli avvisi di esito gara, rimettono le quotazioni sulla base del numero esatto di righe che compongono il testo da pubblicare, così come da bozza redatta direttamente dalla Stazione Appaltante.

Ad oggi risulta quindi ancora prematuro identificare con precisione un importo da rimborsare per spese di pubblicazione esito, fermo restando ipotizzare in via presuntiva una somma che, per eccesso o per difetto, non si discosterà molto rispetto a quanto sostenuto dalla Stazione Appaltante in sede di pubblicazione del bando di gara.